

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 112

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

12 maggio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2006/C 112/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 112/02	Avviso di scadenza di misure antidumping	2
2006/C 112/03	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	3
2006/C 112/04	Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia ⁽¹⁾	4
2006/C 112/05	Elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti (in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti)	6
2006/C 112/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	8
2006/C 112/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4199 — De Lage Landen/Athlon) ⁽¹⁾	10
2006/C 112/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4048 — Sonae Indústria/Tarkett/JV) ⁽¹⁾	11
	II Atti preparatori	
	

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III *Informazioni***Commissione**

2006/C 112/09	Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile — Invito a presentare proposte per il finanziamento di attività di organizzazioni non governative — 2007	12
2006/C 112/10	Modifica dell'invito a presentare proposte in campo ambientale (<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 80 del 4 aprile 2006</i>)	13

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 maggio 2006

(2006/C 112/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2716	SIT	tolar sloveni	239,68
JPY	yen giapponesi	141,41	SKK	corone slovacche	37,359
DKK	corone danesi	7,4571	TRY	lire turche	1,7305
GBP	sterline inglesi	0,68240	AUD	dollari australiani	1,6484
SEK	corone svedesi	9,3379	CAD	dollari canadesi	1,4044
CHF	franchi svizzeri	1,5592	HKD	dollari di Hong Kong	9,8593
ISK	corone islandesi	89,52	NZD	dollari neozelandesi	2,0206
NOK	corone norvegesi	7,7610	SGD	dollari di Singapore	1,9939
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 189,71
CYP	sterline cipriote	0,5751	ZAR	rand sudafricani	7,7495
CZK	corone ceche	28,233	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1807
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2715
HUF	fiorini ungheresi	260,79	IDR	rupia indonesiana	11 101,07
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,553
LVL	lats lettone	0,6963	PHP	peso filippino	65,665
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,4520
PLN	zloty polacchi	3,8230	THB	baht thailandese	48,090
RON	leu rumeni	3,4642			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2006/C 112/02)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾ del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Fogli e nastri sottili di alluminio	Repubblica popolare cinese Russia	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio (GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 161/2006 (GU L 26 del 31.1.2006, pag. 1)	18.5.2006

⁽¹⁾ GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2006/C 112/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

SPAGNA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
GESTAVI, S.L.	Avda. Alejandro Roselló, 15, 6º E-07002 Palma de Mallorca	passengeri, posta, merci	7.4.2006

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 4 par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(2006/C 112/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma delle disposizioni dell'art. 4 par. 1, lett. a) del regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata

Pantelleria-Trapani e vv.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. l'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

3 voli giornalieri in andata e 3 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno con aeromobile a 44 posti.

In caso di avaria della macchina normalmente utilizzata per l'effettuazione del servizio onerato, dovrà essere assicurata la disponibilità di una macchina utilizzabile nel giro di 4 ore.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2. In termini di orari:

Sulla rotta Pantelleria-Trapani gli orari dovranno prevedere:

- 1 volo con partenza nella fascia 07.30 — 09.30
- 1 volo con partenza nella fascia 18.00 — 20.00

sulla rotta Trapani-Pantelleria gli orari dovranno prevedere:

- 1 volo con partenza nella fascia 06.00 — 09.00
- 1 volo con partenza nella fascia 17.00 — 19.00

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi di cui al punto 2.1 dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima giornaliera di 44 posti all'andata e 44 posti al ritorno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Sui servizi di cui al punto 2.1 dovrà essere garantita una riserva di n. 3 posti da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati 3 posti 2 rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe:

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Pantelleria-Trapani: 25,00 EUR

Trapani-Pantelleria: 25,00 EUR

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Pantelleria-Trapani e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

- b) Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- c) Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione Siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2.5. In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

- garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi,
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento,
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno EUR 800 000,00 mediante fidejussione assicurativa, a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato,
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore,
- corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale in Sicilia.

Elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti

(in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti)

(2006/C 112/05)

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 56 dell'11 marzo 2003, pag. 5)

Prodotti	Autorizzati al livello massimo indicato della dose globale media di radiazione assorbita [kGy]					
	BE	FR	IT	NL	PL	UK
Erbe aromatiche surgelate	10	10				
Patate	0,15		0,15		0,1	0,2
Ignami						0,2
Cipolle	0,15	0,075	0,15		0,06	0,2
Agli	0,15	0,075	0,15		0,15	0,2
Scalogni	0,15	0,075				0,2
Ortaggi, compresi legumi	1					1
Legumi				1		
Frutta (compresi funghi, pomodori, rabarbaro)	2					2
Fragole	2					
Prodotti ortofrutticoli secchi	1	1		1		
Cereali	1					1
Fiocchi e germi di cereali per prodotti a base di latte	10	10				
Fiocchi derivati da cereali				1		
Farina di riso	4	4				
Gomma arabica	3	3		3		
Carne di pollo				7		
Pollame	5	5				
Pollame (volatili domestici, oche, anatre, galline faraone, piccioni, quaglie e tacchini)	7					7
Carne di pollo separata meccanicamente	5	5				
Frattaglie di pollame	5	5				
Cosce di rana congelate	5	5		5		
Sangue, plasma e coagulati essiccati	10	10				

Prodotti	Autorizzati al livello massimo indicato della dose globale media di radiazione assorbita [kGy]					
	BE	FR	IT	NL	PL	UK
Pesci e frutti di mare (compresi anguille, crostacei e molluschi)	3					3
Gamberi decorticati o decapitati surgelati	5	5				
Gamberi				3		
Albume d'uovo	3	3		3		
Caseina, caseinati	6	6				

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 112/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione:	10.2.2006
Numero dell'aiuto:	N 306/2005
Stato Membro:	Slovacchia
Regione:	Západoslovenský kraj [Západne Slovensko]
Titolo:	Welding Operations Services Slovakia, s.r.o.
Base giuridica:	1. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, v znení neskorších predpisov 2. Zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov, najmä § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov; stanovuje, že investičnými stimulmi je štátna pomoc na počiatočné investície poskytovaná na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku potrebného na začatie výroby vo forme daňovej úľavy 3. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 31. decembru 2003, najmä § 52 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, za podmienok uvedených v § 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov, v znení účinnom k 31. decembru 2003
Obiettivi:	Sviluppo regionale — Occupazione [Industria manifatturiera]
Stanziamiento:	SKK 46 968 000 [EUR 1 176 082]
Intensità d'aiuto massima:	19%
Altre informazioni:	Aiuto individuale — Agevolazione fiscale

Il testo originale della Decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, si trova in:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione:	7.2.2006
Numero dell'aiuto:	N 611/2005
Stato Membro:	Polonia [Wielkopolskie]
Titolo:	Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców mieście Gorzowie Wielkopolskim
Base giuridica:	Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. Załącznik do Uchwały Rady Miasta: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Gorzowie Wielkopolskim
Obiettivi:	Sviluppo regionale [Tutti i settori]
Stanziamiento:	Importo totale dell'aiuto previsto: 2 milioni di PLN
Durata:	Data di fine: 31.12.2006
Intensità d'aiuto massima:	50%
Altre informazioni:	Agevolazione fiscale

Il testo originale della Decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, si trova in:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione:	7.2.2006
Numero dell'aiuto:	N 625/2005
Stato Membro [regione]:	Polonia [Dolnośląskie]
Titolo nella lingua originale:	Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów
Base giuridica nella lingua originale:	Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm. Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów
Obiettivi [settore]:	Sviluppo regionale [Tutti i settori]
Stanziamiento:	Importo totale dell'aiuto previsto: 5 milioni di PLN
Durata:	Data di fine: 31.12.2006
Intensità d'aiuto massima:	50%
Altre informazioni:	Agevolazione fiscale

Il testo originale della Decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, si trova in:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4199 — De Lage Landen/Athlon)

(2006/C 112/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 maggio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa olandese De Lage Landen International B.V. («DLL»), appartenente al gruppo olandese Rabobank («Rabobank») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa olandese Athlon Holding N.V. («Athlon») mediante offerta pubblica.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Rabobank: istituto di credito,
- per DLL: leasing di autoveicoli,
- per Athlon: leasing di autoveicoli e riparazione di carrozzerie.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4199 — De Lage Landen/Athlon, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4048 — Sonae Indústria/Tarkett/JV)

(2006/C 112/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 2.5.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Sonae Indústria — SGPS, SA («Sonae Indústria», Portogallo), appartenente al gruppo Sonae e Tarkett AG («Tarkett», Germania) e controllata da Tarkett SA, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, mediante acquisto di quote, il controllo in comune di un'impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Lussemburgo).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Sonae Indústria: fabbricazione di prodotti a base di legno, come pannelli di fibre,
- per Tarkett: produzione e distribuzione di diversi rivestimenti per pavimenti, come pavimentazioni resistenti (PVC), pavimentazioni a base di legno e pavimentazioni laminate,
- per JV: produzione e vendita di pavimentazioni laminate.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4048 — Sonae Indústria/Tarkett/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

PROGRAMMA QUADRO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**Invito a presentare proposte per il finanziamento di attività di organizzazioni non governative —
2007**

(2006/C 112/09)

È stato lanciato un invito a presentare proposte relativo al programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile. Le priorità, il testo integrale dell'invito, i moduli per la domanda e gli orientamenti possono essere consultati sul seguente sito Web:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civil_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm

Il modulo di domanda debitamente compilato e tutti i suoi allegati devono essere inviati alla Commissione **entro il 31 luglio 2006**

al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza (Unità C.4)
Ufficio LX 46 02/150
B-1049 Bruxelles

La busta deve portare la dicitura «CANDIDATURA NEL QUADRO DEL PROGRAMMA QUADRO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE»

Modifica dell'invito a presentare proposte in campo ambientale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 80 del 4 aprile 2006)

(2006/C 112/10)

La data limite per presentare proposte, di cui al punto II dell'invito, è stata estesa al 30 giugno 2006 esclusivamente per il tema 7 («Schema per sostenere la revisione generale delle strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile») dell'allegato A.

L'allegato A dell'invito a presentare proposte in campo ambientale è pubblicato su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/general/index_en.htm.
